

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02605 Albanella: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, in materia di incentivi all'esodo dei lavoratori più anziani, ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP ed ex ENPALS	55
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-00520 Valeria Valente: Verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro nelle tenute agricole gestite da Roma Capitale in località «Castel di Guido» e «Tenuta del Cavaliere»	56
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61

RISOLUZIONI:

7-00252 Bechis e altri: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054)	56
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione proposta)	62
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata)	65

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechchi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	57
ALLEGATO 5 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) .	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo	59
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 9.35.

5-02605 Albanella: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, in materia di incentivi all'esodo dei lavoratori più anziani, ai

lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP ed ex ENPALS.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Luisella ALBANELLA (PD) si dichiara abbastanza soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, pur invitando l'Esecutivo ad agire presso l'INPS affinché vengano adottate quanto prima le circolari necessarie a dare corretta attuazione al-

l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012. Osserva che si tratta di dare applicazione a disposizioni volte a facilitare l'uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, evitando che talune categorie di soggetti, tra cui i dipendenti pubblici e i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, risultino ingiustamente penalizzate.

5-00520 Valeria Valente: Verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro nelle tenute agricole gestite da Roma Capitale in località «Castel di Guido» e «Tenuta del Cavaliere».

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valeria VALENTE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, riservandosi di valutare gli esiti dei nuovi accertamenti annunciati nella medesima risposta. Auspica che, in esito a tali accertamenti, possa essere fatta chiarezza circa la natura giuridica del contratto dei soggetti interessati, al fine di dare adeguata applicazione alle norme in materia di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.45.

7-00252 Bechis e altri: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.

buone delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta 15 aprile 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte, anzitutto, che la V Commissione nella seduta del 17 aprile 2014 si è pronunciata su un argomento parzialmente connesso a quello trattato nella risoluzione, esprimendo un parere favorevole con condizioni sull'atto n. 86, recante lo schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Fa notare che nei giorni scorsi vi è stata una interlocuzione informale tra la prima firmataria dell'atto di indirizzo, i deputati della Commissione e il Governo, che ha portato all'elaborazione di una nuova formulazione della risoluzione. Chiede alla prima firmataria se intenda dare conto di questa nuova formulazione.

Eleonora BECHIS (M5S) illustra la nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 3*), facendo presente che essa recepisce le osservazioni emerse nell'interlocuzione informale con i gruppi e l'Esecutivo. Fa notare, in particolare, che si è inteso sottolineare l'esigenza di una valorizzazione del ruolo dei servizi per l'impiego, in relazione all'attuazione della Garanzia per i giovani, nonché rafforzare gli aspetti connessi al controllo sull'utilizzo delle risorse europee, al fine di prevenire eventuali abusi.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, espresso un orientamento favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione, manifesta soddisfazione per il conseguimento di un positivo punto di convergenza, assicurando l'impegno del Governo al rispetto degli indirizzi formulati.

Monica GREGORI (PD) chiede di valutare l'introduzione, tra gli impegni della

risoluzione in discussione, di un riferimento all'esigenza di adeguare la struttura dei servizi pubblici per l'impiego, anche attraverso un maggior impegno di risorse finanziarie, all'assolvimento dei compiti loro attribuiti in ragione della partecipazione dell'Italia alla rete europea dei servizi per l'impiego (EURES), in conformità alle ipotesi di riforma presentate in materia a livello europeo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) propone una ulteriore riformulazione della lettera d) degli impegni della risoluzione, al fine di valorizzare il ruolo degli enti territoriali, che risultano competenti in materia di servizi per l'impiego. Nel sottolineare l'esigenza di verificare che gli enti territoriali interessati assicurino livelli essenziali delle prestazioni, fa notare, infatti, che spesso la difformità dei servizi erogati è imputabile a responsabilità amministrative locali, riscontrabili soprattutto in talune zone del territorio nazionale.

Eleonora BECHIS (M5S) presenta una ulteriore nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 4*), che recepisce le considerazioni testé formulate nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sulla ulteriore nuova formulazione della risoluzione.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel condividere il contenuto della ulteriore nuova formulazione risoluzione in discussione, manifesta soddisfazione per l'importante lavoro di approfondimento svolto, che ha permesso l'elaborazione di un testo condiviso.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla ulteriore nuova formulazione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00054.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge n. 225 e n. 929, che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 5*).

Dà, quindi, la parola al relatore per una sintetica illustrazione del lavoro svolto dal Comitato ristretto.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, sottolineando l'importanza di assumere il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame, evidenzia la necessità che, prima della fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, si svolga su di esso una fase di approfondimento di natura tecnica, al fine di predisporre un intervento normativo il quanto più possibile efficace e sostenibile dal punto di vista finanziario. Ritene, in particolare, che sia utile coinvolgere in tal senso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e

l'INPS, auspicando un confronto in via informale con rappresentanti di tali soggetti istituzionali. Soffermandosi sulle questioni affrontate nel testo, fa presente, in particolare, che, raccogliendo una sollecitazione del deputato Fedriga, è stata introdotta, al comma 5 dell'articolo 1, una specifica clausola di salvaguardia, volta ad assicurare modalità di ricongiunzione che diano diritto a un trattamento pensionistico non superiore a quello che si sarebbe maturato sulla base dei contributi versati nell'ultimo fondo di provenienza. Ritiene che su questo, come su altri aspetti del testo, si possa avviare una riflessione più ampia tra i gruppi, al fine di migliorare le misure in esso contenute.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, a seguito dei necessari approfondimenti sulle implicazioni del testo in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che la Commissione sin dalla scorsa legislatura è impegnata a trovare una soluzione alla problematica in discussione, facendo notare che sul punto si registra ormai una sostanziale convergenza da parte dei gruppi. Confidando sulla disponibilità del Governo ad impegnarsi sul punto, fa notare che, a fronte di una prima parziale soluzione del problema, individuata con la legge n. 228 del 2012 per i soggetti per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro, si tratta ora di completare l'intervento di tutela per tutti gli altri lavoratori attualmente nel pubblico impiego, tra i quali ricorda, in particolare, i lavoratori socialmente utili, che possono vantare contributi in fondi diversi. Fa presente, infatti, che la finalità del provvedimento è quella di valorizzare tutti i contributi versati dai lavoratori presso diverse gestioni, senza tuttavia riconoscere alcun trattamento privilegiato: l'obiettivo, a suo avviso, è esclusivamente quello di evitare che il lavoratore sia soggetto ad una doppia contribuzione per poter accedere alla pensione. Dichiarando la disponibilità del suo gruppo ad appro-

fondire le questioni ancora aperte, auspica che possa essere avviata con il Governo e con gli altri organismi competenti una proficua interlocuzione di natura tecnica, al fine di dare finalmente giustizia ai tanti lavoratori interessati, sui quali, peraltro, grava pesantemente anche il recente innalzamento dei requisiti per il pensionamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa notare che la finalità del provvedimento è quella di evitare che lavoratori che hanno svolto per anni le stesse mansioni si ritrovino – per il solo fatto di aver cambiato gestione previdenziale – con un trattamento penalizzante rispetto a coloro che, al contrario, sono rimasti nel medesimo fondo. Sottolinea poi che la norma dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1, da lui stesso proposta, mira a mettere al riparo dal rischio di erogare prestazioni migliorative rispetto al fondo di provenienza, evitando che la ricongiunzione dia luogo a situazioni di privilegio.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, ribadisce la propria disponibilità ad approfondire con i gruppi tutte le questioni poste dal testo, anche con riferimento all'esigenza di contemplare modalità di ricongiunzione che non favoriscano comportamenti opportunistici da parte dei lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel prendere atto della volontà condivisa dei gruppi di porre rimedio ad un errore compiuto da un precedente Esecutivo, peraltro riconosciuto come tale da taluni esponenti del medesimo Governo, osserva che il provvedimento in esame, lungi dal voler riconoscere trattamenti privilegiati, intende perseguire mere finalità di giustizia, evitando che i lavoratori siano costretti a pagare due volte i contributi per poter accedere alla pensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, quindi, di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo,

elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 225 e n. 929, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore circa la necessità di una fase di approfondimento dei profili tecnici e di copertura del provvedimento prima della fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta, auspicando una prosecuzione positiva del lavoro istruttorio.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 aprile 2014.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 24 aprile 2014.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

ALLEGATO 1

5-02605 Albanella: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, in materia di incentivi all'esodo dei lavoratori più anziani, ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP ed ex ENPALS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in titolo l'onorevole Albanella lamenta la mancanza di indicazioni da parte dell'INPS sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, volte a incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. In particolare, la richiesta dell'onorevole interrogante si riferisce ai lavoratori delle gestioni dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

Preliminarmente posso anticipare all'onorevole interrogante che sono in corso di emanazione, da parte dell'INPS, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le circolari concernenti la possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro anche per i lavoratori appartenenti alle Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

Inoltre, l'Istituto ha precisato di aver — di fatto — già dato applicazione alle

richiamate disposizioni della legge n. 92 del 2012, provvedendo a certificare e quantificare l'onere relativamente alle domande di prestazione di esodo, finora presentate dai datori di lavoro interessati, sia per la gestione dipendenti pubblici sia per la gestione dipendenti spettacolo e sport.

In particolare, per quanto riguarda la gestione dipendenti pubblici, sono già state erogate prestazioni per le Società VERITAS S.p.A., ALISEA S.p.A., ASVO S.p.A., ACAM S.p.A., ACAM AMBIENTE S.p.A., ACAM ACQUE S.p.A. e ITEA S.p.A., per un totale di 71 lavoratori.

Con riferimento, invece, alla gestione spettacolo e sport, le Società per le quali sono erogate le prestazioni sono RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.A. e RAI WAY S.p.A., per un totale di 18 lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro il 31 marzo scorso.

ALLEGATO 2

5-00520 Valeria Valente: Verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro nelle tenute agricole gestite da Roma Capitale in località « Castel di Guido » e « Tenuta del Cavaliere ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Valente – con l'atto di sindacato in titolo – richiama l'attenzione del Governo sulle modalità di gestione dei rapporti di lavoro tra il Comune di Roma e i lavoratori impiegati presso le aziende agricole « Castel di Guido » e « Tenuta del Cavaliere ».

Al riguardo, con particolare riferimento all'azienda « Castel di Guido » faccio presente che gli ispettori della competente Direzione territoriale del lavoro di Roma hanno effettuato una serie di incontri con il responsabile della Direzione Promozione e tutela qualità ambientale, istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile del Comune di Roma.

Dalla documentazione acquisita nel corso dei predetti incontri, è emerso che – al 31 dicembre dello scorso anno – risultavano essere impiegati complessivamente 29 lavoratori, di cui 17 a tempo determinato e 12 a tempo indeterminato. Questi ultimi, in particolare, svolgono tutt'ora la propria attività sulla base di contratti stipulati con il Comune di Roma per la quasi totalità nel periodo dal 1974 al 1980.

Per quanto riguarda invece i lavoratori a tempo determinato, dalle verifiche sinora effettuate, è emerso che i relativi contratti di lavoro sono stati stipulati, nel corso degli anni, sempre con gli stessi soggetti, sia pure con decorrenze differenti.

Nel corso degli accertamenti – e più precisamente nello scorso mese di gennaio – alcuni lavoratori della tenuta di Castel di Guido hanno presentato un esposto/denuncia presso gli uffici della Direzione territoriale del lavoro di Roma.

Conseguentemente – lo scorso 6 marzo – alcuni ispettori del lavoro hanno effettuato un accesso ispettivo presso l'azienda agricola Castel di Guido, il cui esito potrà essere definito una volta acquisiti e valutati i documenti richiesti al Comune di Roma.

In conclusione, faccio presente che elementi più puntuali in ordine alle questioni segnalate con il presente atto parlamentare, saranno disponibili solo a conclusione dei relativi accertamenti ad opera della Direzione territoriale del lavoro di Roma.

ALLEGATO 3

7-00252 Bechis e altri: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.**NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA**

La XI Commissione,

premesso che:

i fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per riequilibrare e redistribuire le risorse all'interno del territorio europeo. La loro evoluzione è andata di pari passo con lo sviluppo delle priorità e degli obiettivi prefissati a livello comunitario. Nel corso degli anni i fondi sono stati oggetto di riforme, anche rilevanti, che hanno definito sempre più dettagliatamente gli obiettivi da conseguire, ma il loro scopo ultimo e la relativa *ratio* sono rimasti sempre il raggiungimento della coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e la riduzione del divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo;

una gestione corretta delle risorse, una migliore *governance* dei progetti e un più efficace coordinamento nazionale sarebbero decisivi affinché le risorse investite dispieghino reali benefici. A tal proposito le nuove regole varate dall'Unione europea mirano a favorire una migliore gestione delle risorse e da quest'anno l'utilizzo dei fondi dovrà essere regolato da accordi di partenariato concordati con Bruxelles dai singoli Paesi membri. Gli Stati membri, insieme alle autorità locali, alle parti sociali e ai rappresentanti della società civile, dovranno definire priorità e modalità di impiego dei fondi e sottoporle al vaglio della Commissione;

i detti accordi di partenariato sono lo strumento previsto dal regolamento

(UE) n. 1303/2013 per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

l'accordo finale, predisposto dallo Stato membro e condiviso al suo interno, sarà approvato dalla Commissione europea;

l'accordo di partenariato rappresenta dunque il documento base per i fondi del quadro strategico comune (QSC), secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

l'accordo di partenariato è posto quindi alla base dell'accordo sulla programmazione delle risorse finanziarie definite per tutti i Paesi dell'Unione dalla Commissione europea, nel mese di febbraio 2013, in un apposito documento denominato «Linee guida sui contenuti dell'accordo di partenariato», per il periodo 2014-2020 ove gli interventi di programmazione per lo sviluppo rurale sono rivolti in forma innovativa a beneficio

dell'integrazione con altre azioni sostenute dall'Unione europea;

il quadro strategico comune, declinato a livello degli Stati membri in un contratto di partenariato con la Commissione, mira a riunire gli interventi dei cinque fondi comunitari al fine di realizzare un forte coordinamento di tutte le politiche europee, indispensabile per l'attuazione della Strategia Europa 2020; il nuovo approccio per l'utilizzo dei fondi del quadro strategico comune è volto a garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata. Infatti, il forte allineamento con le priorità politiche della Strategia Europa 2020, le condizionalità macroeconomiche ed *ex ante*, la concentrazione tematica e gli incentivi legati al conseguimento di risultati attuano principi che si traducono concretamente in una spesa più efficace. I fondi del quadro strategico comune costituiranno quindi un'importante fonte d'investimento pubblico e fungeranno da catalizzatore per la crescita sostenibile e l'occupazione supportando gli investimenti in capitale fisico e umano;

nel nostro Paese occorrerà pertanto intervenire sulle criticità strutturali del sistema economico italiano in relazione alla distanza del Paese e dei suoi territori dai traguardi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020 e della lettura in termini di contesto macroeconomico e risposte di *policy* offerta dal programma nazionale di riforma;

è altresì evidente come nel nostro Paese la situazione occupazionale sia drammatica ed il perdurare della crisi, nonché la massiccia delocalizzazione della produzione abbiano di fatto contribuito a creare un panorama industriale che oggi è caratterizzato per oltre il 95 per cento da piccole aziende con meno di 10 dipendenti;

il 9 dicembre 2013 è stata presentata ai servizi della Commissione europea una prima bozza di accordo di partenariato per l'Italia per la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020,

rispetto alla quale i servizi della Commissione hanno formulato rilievi ed osservazioni sia con riferimento agli obiettivi di *policy* sia in relazione all'analisi delle esigenze e agli obiettivi tematici indicati dal documento;

nel testo presentato e precisamente nell'obiettivo tematico 8 «Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori» si fa, tra l'altro, esplicito riferimento alle tematiche legate all'occupazione giovanile, ai lavoratori *over 50*, agli immigrati, alle donne e ai disoccupati di lunga durata, attraverso un approccio che appare migliorabile sotto il profilo dell'integrazione tra i diversi obiettivi specifici, alla luce delle interrelazioni esistenti tra le varie problematiche;

gli obiettivi specifici individuati in tale contesto prevedono la promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità in favore di varie fasce di lavoratori, mentre appare necessario un intervento correttivo sul piano della pianificazione degli interventi, al fine di programmare misure di carattere strutturale che rilancino effettivamente il lavoro attraverso percorsi di inserimento, tutela, rilancio e riabilitazione del lavoratore, che dovrà assurgere a perno centrale nell'ambito del sistema economico;

emerge dunque in tutta la sua importanza la necessità di aggredire la crisi ed i problemi occupazionali abbandonando l'approccio analitico dei fenomeni ed invece affrontando le criticità in maniera strutturale; un tale approccio avrà ricadute positive su tutto il sistema;

a tal proposito, in Italia emerge da tempo la necessità di provvedere alla riforma dei centri per l'impiego, la cui organizzazione risulta oramai obsoleta e priva di efficacia, al fine di potenziarne la rete; interventi di carattere strutturale dovrebbero, appunto, andare nella direzione della modernizzazione del sistema di raccolta della domanda e dell'offerta di lavoro così ponendo il nostro Paese in condizione di pervenire al rafforzamento della rete europea di servizi per l'impiego (EURES);

del pari vanno valorizzati e rafforzati gli interventi previsti dall'obiettivo tematico 9, « Inclusion sociale e lotta alla povertà » della bozza di accordo di partenariato in modo tale che essi non si limitino al solo sostegno dei soggetti in condizione disagiata, ma provvedano in modo esplicito ad investimenti che vadano nella direzione dello stimolo al reinserimento, coniugando il carattere dell'assistenza con la spinta ad una reale partecipazione alla vita sociale e lavorativa;

allo stesso modo, occorrerà cogliere l'occasione per poter assicurare un efficace sostegno anche sotto il profilo finanziario alle imprese sociali, garantendo la presenza di stringenti criteri per la verifica della loro serietà sia sotto il profilo delle competenze del personale addetto, sia sotto il profilo dell'assegnazione degli appalti e della rendicontazione delle risorse impiegate, in modo da superare le criticità riscontrate nel recente passato, prevedendo altresì un rafforzamento dei controlli anche da parte della magistratura contabile,

impegna il Governo:

a) riconsiderare i contenuti della bozza di accordo di partenariato di cui in premessa, anche alla luce delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea e, in questo contesto, a realizzare, nel quadro dei programmi operativi per la programmazione 2014-2020, misure atte a:

a) garantire che le priorità strategiche indicate nell'accordo si traducano in azioni concrete al fine di perseguire con decisione il raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e di lotta alla povertà e all'esclusione sociale della Strategia Europa 2020, privilegiando interventi in grado di determinare miglioramenti di carattere strutturale;

b) rimodulare gli obiettivi strategici posti alla base dell'utilizzo dei fondi strut-

turali sulla base di criteri che garantiscano piena trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;

c) allineare la spesa relativa alle politiche attive del lavoro alla media dei Paesi europei con il più alto tasso di occupazione;

d) valorizzare e potenziare il ruolo dei servizi per l'impiego, garantendo livelli essenziali delle prestazioni uniformi sull'intero territorio nazionale, anche in relazione all'attuazione della Garanzia per i giovani;

e) agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e migliorare la produttività anche attraverso lo sviluppo del telelavoro;

f) rafforzare gli interventi volti a valorizzare e qualificare il capitale umano, con particolare riferimento all'alternanza tra istruzione e lavoro, incentivando lo sviluppo delle forme contrattuali caratterizzate da contenuti formativi, promuovendo in questo ambito l'utilizzo di *stage* aziendali al termine del percorso di studi, utili quale percorso formativo e finalizzati ad un più agevole inserimento nel mondo del lavoro;

g) a porre in essere ogni misura utile a sostenere il sistema dell'impresa sociale garantendo la presenza di adeguati strumenti di verifica che assicurino in senso assoluto l'efficacia dell'azione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

h) porre in essere ogni azione utile a contrastare le discriminazioni sul lavoro, offrendo la più ampia tutela a tutti i cittadini lavoratori senza distinzione di sesso, razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere e condizione sociale, così come previsto dall'articolo 3 della Carta costituzionale;

i) monitorare in modo costante e trasparente, con cadenza almeno semestrale, la realizzazione delle azioni intraprese tramite pubblicazione di ogni attività posta in essere sui siti *internet* delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione delle medesime azioni.

ALLEGATO 4

Bechis e altri: Sulla gestione dei fondi strutturali europei per il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse dedicate alle politiche attive del lavoro.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

premesso che:

i fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per riequilibrare e redistribuire le risorse all'interno del territorio europeo. La loro evoluzione è andata di pari passo con lo sviluppo delle priorità e degli obiettivi prefissati a livello comunitario. Nel corso degli anni i fondi sono stati oggetto di riforme, anche rilevanti, che hanno definito sempre più dettagliatamente gli obiettivi da conseguire, ma il loro scopo ultimo e la relativa *ratio* sono rimasti sempre il raggiungimento della coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e la riduzione del divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo;

una gestione corretta delle risorse, una migliore *governance* dei progetti e un più efficace coordinamento nazionale sarebbero decisivi affinché le risorse investite dispieghino reali benefici. A tal proposito le nuove regole varate dall'Unione europea mirano a favorire una migliore gestione delle risorse e da quest'anno l'utilizzo dei fondi dovrà essere regolato da accordi di partenariato concordati con Bruxelles dai singoli Paesi membri. Gli Stati membri, insieme alle autorità locali, alle parti sociali e ai rappresentanti della società civile, dovranno definire priorità e modalità di impiego dei fondi e sottoporle al vaglio della Commissione;

i detti accordi di partenariato sono lo strumento previsto dal regolamento

(UE) n. 1303/2013 per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) per l'impiego dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

l'accordo finale, predisposto dallo Stato membro e condiviso al suo interno, sarà approvato dalla Commissione europea;

l'accordo di partenariato rappresenta dunque il documento base per i fondi del quadro strategico comune (QSC), secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

l'accordo di partenariato è posto quindi alla base dell'accordo sulla programmazione delle risorse finanziarie definite per tutti i Paesi dell'Unione dalla Commissione europea, nel mese di febbraio 2013, in un apposito documento denominato «Linee guida sui contenuti dell'accordo di partenariato», per il periodo 2014-2020 ove gli interventi di programmazione per lo sviluppo rurale sono rivolti in forma innovativa a beneficio

dell'integrazione con altre azioni sostenute dall'Unione europea;

il quadro strategico comune, declinato a livello degli Stati membri in un contratto di partenariato con la Commissione, mira a riunire gli interventi dei cinque fondi comunitari al fine di realizzare un forte coordinamento di tutte le politiche europee, indispensabile per l'attuazione della Strategia Europa 2020; il nuovo approccio per l'utilizzo dei fondi del quadro strategico comune è volto a garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata. Infatti, il forte allineamento con le priorità politiche della Strategia Europa 2020, le condizionalità macroeconomiche ed *ex ante*, la concentrazione tematica e gli incentivi legati al conseguimento di risultati attuano principi che si traducono concretamente in una spesa più efficace. I fondi del quadro strategico comune costituiranno quindi un'importante fonte d'investimento pubblico e fungeranno da catalizzatore per la crescita sostenibile e l'occupazione, supportando gli investimenti in capitale fisico e umano;

nel nostro Paese occorrerà pertanto intervenire sulle criticità strutturali del sistema economico italiano in relazione alla distanza del Paese e dei suoi territori dai traguardi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020 e della lettura in termini di contesto macroeconomico e risposte di *policy* offerta dal programma nazionale di riforma;

è altresì evidente come nel nostro Paese la situazione occupazionale sia drammatica ed il perdurare della crisi, nonché la massiccia delocalizzazione della produzione abbiano di fatto contribuito a creare un panorama industriale che oggi è caratterizzato per oltre il 95 per cento da piccole aziende con meno di 10 dipendenti;

il 9 dicembre 2013 è stata presentata ai servizi della Commissione europea una prima bozza di accordo di partenariato per l'Italia per la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020,

rispetto alla quale i servizi della Commissione hanno formulato rilievi ed osservazioni sia con riferimento agli obiettivi di *policy* sia in relazione all'analisi delle esigenze e agli obiettivi tematici indicati dal documento;

nel testo presentato, e precisamente nell'obiettivo tematico 8, «Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori», si fa, tra l'altro, esplicito riferimento alle tematiche legate all'occupazione giovanile, ai lavoratori *over 50*, agli immigrati, alle donne e ai disoccupati di lunga durata, attraverso un approccio che appare migliorabile sotto il profilo dell'integrazione tra i diversi obiettivi specifici, alla luce delle interrelazioni esistenti tra le varie problematiche;

gli obiettivi specifici individuati in tale contesto prevedono la promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità in favore di varie fasce di lavoratori, mentre appare necessario un intervento correttivo sul piano della pianificazione degli interventi, al fine di programmare misure di carattere strutturale che rilancino effettivamente il lavoro attraverso percorsi di inserimento, tutela, rilancio e riabilitazione del lavoratore, che dovrà assurgere a perno centrale nell'ambito del sistema economico;

emerge dunque in tutta la sua importanza la necessità di aggredire la crisi e i problemi occupazionali abbandonando l'approccio analitico dei fenomeni e affrontando, invece, le criticità in maniera strutturale; un tale approccio avrà ricadute positive su tutto il sistema;

a tale proposito, in Italia emerge da tempo la necessità di provvedere alla riforma dei centri per l'impiego, la cui organizzazione risulta ormai obsoleta e priva di efficacia, al fine di potenziarne la rete; interventi di carattere strutturale dovrebbero, appunto, andare nella direzione della modernizzazione del sistema di raccolta della domanda e dell'offerta di lavoro così ponendo il nostro Paese in condizione di pervenire al rafforzamento della rete europea di servizi per l'impiego (EURES);

del pari vanno valorizzati e rafforzati gli interventi previsti dall'obiettivo tematico 9, « Inclusion sociale e lotta alla povertà », della bozza di accordo di partenariato in modo tale che essi non si limitino al solo sostegno dei soggetti in condizione disagiata, ma provvedano in modo esplicito ad investimenti che vadano nella direzione dello stimolo al reinserimento, coniugando il carattere dell'assistenza con la spinta ad una reale partecipazione alla vita sociale e lavorativa;

allo stesso modo, occorrerà cogliere l'occasione per poter assicurare un efficace sostegno anche sotto il profilo finanziario alle imprese sociali, garantendo la presenza di stringenti criteri per la verifica della loro serietà sia sotto il profilo delle competenze del personale addetto, sia sotto il profilo dell'assegnazione degli appalti e della rendicontazione delle risorse impiegate, in modo da superare le criticità riscontrate nel recente passato, prevedendo altresì un rafforzamento dei controlli anche da parte della magistratura contabile,

impegna il Governo:

a) riconsiderare i contenuti della bozza di accordo di partenariato di cui in premessa, anche alla luce delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea e, in questo contesto, a realizzare, nel quadro dei programmi operativi per la programmazione 2014-2020, misure atte a:

a) garantire che le priorità strategiche indicate nell'accordo si traducano in azioni concrete al fine di perseguire con decisione il raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e di lotta alla povertà e all'esclusione sociale della Strategia Europa 2020, privilegiando interventi in grado di determinare miglioramenti di carattere strutturale;

b) rimodulare gli obiettivi strategici posti alla base dell'utilizzo dei fondi strut-

turali sulla base di criteri che garantiscano piena trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;

c) allineare la spesa relativa alle politiche attive del lavoro alla media dei Paesi europei con il più alto tasso di occupazione;

d) valorizzare e potenziare il ruolo dei servizi per l'impiego, verificando che gli enti territoriali competenti assicurino livelli essenziali delle prestazioni uniformi sull'intero territorio nazionale, anche in relazione all'attuazione della Garanzia per i giovani;

e) garantire che la struttura dei servizi pubblici per l'impiego e le risorse finanziarie ad essi destinate siano adeguate all'espletamento dei compiti loro attribuiti in ragione della partecipazione dell'Italia alla rete europea dei servizio per l'impiego (EURES);

f) agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e migliorare la produttività anche attraverso lo sviluppo del telelavoro;

g) rafforzare gli interventi volti a valorizzare e qualificare il capitale umano, con particolare riferimento all'alternanza tra istruzione e lavoro, incentivando lo sviluppo delle forme contrattuali caratterizzate da contenuti formativi, promuovendo in questo ambito l'utilizzo di *stage* aziendali al termine del percorso di studi, utili quale percorso formativo e finalizzati ad un più agevole inserimento nel mondo del lavoro;

h) a porre in essere ogni misura utile a sostenere il sistema dell'impresa sociale garantendo la presenza di adeguati strumenti di verifica che assicurino in senso assoluto l'efficacia dell'azione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate;

i) porre in essere ogni azione utile a contrastare le discriminazioni sul lavoro, offrendo la più ampia tutela a tutti i cittadini lavoratori senza distinzione di sesso, razza, religione, orientamento ses-

suale, identità di genere e condizione sociale, così come previsto dall'articolo 3 della Carta costituzionale;

l) monitorare in modo costante e trasparente, con cadenza almeno semestrale, la realizzazione delle azioni intraprese tramite pubblicazione di ogni attività

posta in essere sui siti *internet* delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione delle medesime azioni.

(8-00054) « Bechis, Chimienti, Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi ».

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica
(C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica, di requisiti di
accesso delle lavoratrici al trattamento pensionistico e di pensione
supplementare.**

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di ricongiunzione
dei contributi pensionistici).*

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 1° luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. In favore di tutti i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza che dal 1° luglio 2010 hanno avviato o completato procedure di ricongiunzione o di trasferimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche se titolari di trattamento pensionistico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al rimborso degli oneri di riserva matematica già versati.

3. Il comma 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato e le disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di seguito denominata « AGO », dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, con effetto dal 1° luglio 2010, hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anche se già titolari di trattamento pensionistico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi ai sensi del presente comma, verso il regime generale dell'AGO.

5. Fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS, l'importo della pensione maturata che è erogata dall'INPS secondo le regole dei medesimi fondi, deve essere pari all'importo che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO. Fermo restando quanto previsto dal primo

periodo, l'importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi all'ultimo fondo di provenienza.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di requisiti pensionistici).

1. Per gli iscritti all'INPS e per gli iscritti all'ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità. In attesa della definitiva progressiva omogeneizzazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche e private prevista, a partire dal 1° gennaio 2018, dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge alle lavoratrici dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, alle lavoratrici autonome iscritte all'AGO nonché alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fatte salve eventuali specificità più favorevoli di settore, è consentito

l'accesso al pensionamento con gli stessi requisiti previsti per le lavoratrici dipendenti private di cui al citato articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pensione supplementare).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Pensione supplementare)*. — 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La facoltà di cui al presente articolo è concessa alle medesime condizioni, ove compatibili, previste dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ».